

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 61

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Seduta dell'11 dicembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, attribuisce alla competenza sovrana della Costituente l'approvazione delle leggi elettorali.

Il Governo rendendosi parte diligente nella elaborazione di un disegno di legge per l'elezione del Senato — così come ha fatto per la Camera — ha avuto di mira di mettere l'Assemblea Costituente in condizioni di discutere e decidere, sottoponendo proposte concrete nate dal vaglio critico dello studio e dell'esperienza.

* * *

Nella elaborazione del progetto il Governo non poteva peraltro prescindere dai voti già espressi dall'Assemblea Costituente per l'elezione del Senato.

L'ordine del giorno Nitti, votato dall'Assemblea nella seduta del 7 ottobre scorso, è del seguente tenore:

«L'Assemblea Costituente afferma che il Senato sarà eletto con suffragio universale e diretto, col sistema del collegio uninominale».

Pur stabilendo il principio del collegio uninominale, l'ordine del giorno sopra riferito non precisa le modalità per la proclamazione dell'eletto, poiché anche in sistema di collegio uninominale esistono a tale scopo varietà di criteri.

Dal sistema inglese che proclama eletto il candidato, che, al primo scrutinio, riporta il maggior numero di voti, senza determinazione di *quorum*, al sistema del ballottaggio — che ebbe applicazioni anche in Italia — si ha una varietà di criteri con influenze diverse.

Nella economia del progetto presentato all'Assemblea Costituente, il sistema del collegio uninominale viene soddisfatto, facendo sì che l'elettore voti per un nome e non per una lista e assicurando la proclamazione del candidato che riporti la maggioranza assoluta dei votanti. Per l'ipotesi che in tutti o in alcuni dei collegi regionali non si realizzi quest'ultima condizione, si è creduto, scartando ogni altra soluzione, di adottare criteri che appaiono più confacenti ai sistemi elettorali prevalenti in Italia, fondati tutti sul regime dello scrutinio di lista a base proporzionale: sistema vigente in materia di elezioni per la Camera, per la Regione Siciliana e per i Comuni capoluoghi di Provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Si è ritenuto anzitutto di scartare il criterio adottato dalla legislazione inglese, della maggioranza relativa, perché le tradizioni politiche di quella nazione sono quasi singolari e comunque nettamente diverse da quelle italiane.

Il sistema inglese è infatti facilmente comprensibile in un paese in cui la lotta elettorale si combatte in quasi tutti i collegi fra

due candidati, rappresentanti dei due maggiori partiti. Se in via generale due soli sono i candidati, è ovvio che debba farsi luogo alla proclamazione del candidato che nel primo scrutinio riportò la maggioranza dei voti, perché la ripetizione delle elezioni non potrebbe spostare il rapporto delle forze.

Ben diversa è l'esperienza italiana. Nel collegio uninominale svincolato da ogni *quorum* non vi sarebbe praticamente alcuna remora alla presentazione delle candidature, anche le più temerarie, in quanto sfornite di una qualsiasi base, e si determinerebbe il frazionamento delle forze più rappresentative e una dispersione di voti.

Si potrebbe arrivare, con un sistema del genere, in ipotesi estrema, ad avere un Senato eletto da una minoranza esigua e non omogenea.

Un solo esempio basterà a renderne convinti: nelle elezioni del 1913, fatte tuttavia col sistema del ballottaggio, nel collegio di Montepulciano si presentarono cinque candidati che, al primo scrutinio, ottennero i seguenti voti: Sarrocchi 2.723; Paglierini 2.489; Muratori 2.456; Bastogi 2.192; Patella 1.953, in totale 11.913. Senza il requisito della metà più uno sarebbe stato proclamato il Sarrocchi, che rappresentava in effetti soltanto meno di un quarto dei votanti del collegio.

Non meno convincenti sembrano le ragioni che comportano l'esclusione del ricorso all'istituto del ballottaggio. Sono a tutti note le critiche fatte a questo sistema e convalidate dall'esperienza: critiche che riflettono soprattutto il costume politico. È stato da molti rilevato infatti che il ballottaggio è stimolo alle più strane coalizioni di persone e d'interessi a tutto detrimento del costume politico che richiede lealtà di programmi e disinteresse di uomini.

A queste considerazioni, che attengono al merito stesso dell'istituto del ballottaggio, si aggiungono altre relative all'opportunità di non prolungare per un'altra settimana, in una notevole parte del territorio nazionale, la preparazione elettorale con il ripetersi dei comizi ed il rinnovarsi di lotte che, come insegna l'esperienza, hanno sempre avuto, nelle elezioni di secondo scrutinio, carattere di maggiore violenza e pericolosità per l'ordine pubblico.

Si è detto per una notevole parte del territorio, perché dalle nostre statistiche elettorali si rileva infatti che nelle elezioni generali politiche del 1913, in ben 101 collegi su 508, si dovette ricorrere al ballottaggio.

Scartato, per le ragioni fin qui esposte, il sistema del collegio uninominale senza *quorum* e ripudiato l'istituto del ballottaggio, il disegno di legge propone una soluzione informata al criterio di rendere possibile la proclamazione di quei candidati che, pur senza raggiungere il *quorum*, abbiano ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai candidati del gruppo di cui fanno parte in forza di un reciproco collegamento.

Con tale soluzione viene data, in sostanza, la prevalenza al principio maggioritario soltanto quando si ha una sicura designazione da parte degli elettori del collegio. Ove siffatta designazione manchi, il meccanismo stesso del sistema escogitato comporta la prevalenza di un logico principio proporzionale basato sempre sulla circoscrizione uninominale. Il che è in armonia ai suestosi criteri e, in particolare, alla necessità che i futuri senatori traggano la loro elezione da un adeguato concorso di suffragi.

I lineamenti essenziali del sistema adottato nell'unito disegno di legge possono riassumersi come segue:

a) si rende obbligatoria la formazione di gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno in base a reciproche dichiarazioni di collegamento fra almeno tre candidati presentatisi in collegi diversi della regione.

Con la dichiarazione di collegamento il candidato consente che i voti che gli saranno attribuiti vengano sommati a quelli degli altri candidati del suo gruppo ai fini del riparto dei seggi: mancando tale dichiarazione, la candidatura è ricsusata dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

Affinché ciascuna corrente o tendenza politica possa avvalersi di questo sistema di reversibilità dei voti tra i candidati aventi il medesimo contrassegno, si è limitato a tre candidati il minimo necessario per la formazione di un gruppo. Il disegno di legge prescrive pertanto che la dichiarazione di collegamento si deve riferire ad almeno altridue candidati: trattasi però di un limite minimo, poiché nulla vieta che un determinato gruppo comprenda candidati di tutti i collegi della regione, come nulla vieta che con il medesimo contrassegno si formino nella regione due o più gruppi di candidati collegati, sempre che siano regolari le reciproche dichiarazioni di collegamento;

b) si proclamano eletti i candidati che noi rispettivi collegi hanno ottenuto un numero di voti validi non inferiore alla metà più uno del numero dei votanti;

c) per i collegi nei quali non è avvenuta la proclamazione perché nessun candidato ha raggiunto il *quorum* di cui alla lettera precedente, si stabilisce il totale dei voti ottenuti da ogni gruppo di candidati collegati e si procede al riparto dei seggi rimasti vacanti nella regione assegnando i seggi stessi ai gruppi predetti in ragione della loro potenzialità numerica. L'assegnazione si effettua col metodo del quoziente corretto e dei più alti resti, conformemente a quanto avviene per l'elezione della Camera dei deputati.

Per una più chiara intelligenza del meccanismo del sistema, si precisa che per i collegi non assegnati si determina, come prima operazione, il quoziente regionale: a tale scopo si divide il totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati presentatisi in detti collegi per il numero dei collegi stessi aumentato di uno. Si stabilisce, in secondo luogo, il totale dei voti validi attribuiti ad ogni gruppo di candidati e si dividono i voti spettanti a ciascun gruppo per il quoziente regionale; si effettua tale divisione soltanto per cifre intere: il quoziente indicherà il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo. I seggi che restano da coprire sono attribuiti al gruppo che ha avuto maggiori resti;

d) nel seno di ogni gruppo sono prescelti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Col sistema misto adottato dal disegno di legge può accadere che siano proclamati candidati con diverso contrassegno, appartenenti al medesimo collegio, come può anche accadere che nessuno dei candidati presentatisi in un collegio rientri nella graduatoria dei vincitori del gruppo. Peraltro è da considerare che molto probabilmente ciò si verificherà proprio in quei collegi nei quali non è stato possibile avere una sufficiente designazione perché nessun candidato ha ottenuto la metà più uno: in tali collegi, pertanto, qualsiasi candidato, se eletto con altro criterio, non potrebbe rappresentare che gl'interessi e la volontà di una minoranza.

* * *

Inoltre, a spiegare questi casi di eccezione, apparentemente illogici, non sarà fuor di luogo considerare che la ripartizione dei seggi avviene su base regionale e che i collegi hanno, anche per quanto concerne la loro entità demografica, una fisionomia nettamente diversa da quelli costituiti fino alle

elezioni politiche del 1913. Trattasi in sostanza di collegi creati *ex novo* e, perciò, sforiniti di qualsiasi tradizione storica.

* * *

L'assegnazione del numero dei senatori alle venti Regioni è stata effettuata, secondo le norme dell'articolo 55 della Carta costituzionale e dell'articolo 1 del disegno di legge, in base ai dati relativi alla popolazione al 31 dicembre 1946 risultanti dall'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 28 aprile 1947). Si è avuto riguardo altresì alle variazioni di territorio avvenute in esecuzione del trattato di pace.

Stabilito il numero dei senatori che ogni Regione ha diritto di eleggere, si è proceduto alla formazione dei collegi uninominali, seguendo il duplice criterio che in ogni Regione vanno costituiti tanti collegi quanti sono i senatori e che in nessun caso la circoscrizione dei collegi può superare i confini della Regione. Si sono inoltre tenute presenti le condizioni di viabilità — data l'esigenza di facili mezzi di comunicazione tra i comuni compresi nel collegio e quello dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale — e, per quanto possibile, le circoscrizioni provinciali. Non si è potuto e non è assolutamente possibile creare dei collegi con popolazione uguale e ciò per varie difficoltà pratiche. Sforzo del Governo è stato quello di costituire collegi il più omogenei possibile e con differenza ridotta al minimo: uno scarto in più o in meno che non supera il 10 per cento.

* * *

Il disegno di legge prevede l'intervento degli esperti nella costituzione degli uffici elettorali regionali; detti esperti hanno peraltro attribuzioni esclusivamente tecniche.

* * *

Dalla norma che consente l'eleggibilità soltanto nella Regione in cui si è iscritto come elettore discende la conseguenza che nessuno può presentare la propria candidatura a senatore in più di una Regione.

Inoltre, dal sistema dei collegamenti tra i candidati deriva l'altra conseguenza che la candidatura non è ammessa in più di un collegio della Regione. In caso contrario, si dovrebbe consentire il collegamento di un

candidato con se stesso e, quindi, il cumulo dei voti ottenuti dal candidato in collegi diversi: il che contrasterebbe apertamente con l'armonia del sistema elettorale.

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura debbono essere indicati i nominativi dei delegati effettivi e supplenti autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento e a designare i rappresentanti del candidato presso gli uffici elettorali sezionali e circoscrizionali.

Ogni gruppo di candidati collegati ha, a sua volta, facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale.

Insieme con gli atti di presentazione della candidatura occorre depositare un modello di contrassegno, anche figurato.

* * *

Gli appartenenti alle forze armate ed a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato sono ammessi a votare in una qualsiasi sezione del collegio, sempre che risultino iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione: a cura del presidente, essi sono iscritti, al pari dei candidati e dei componenti del seggio, in calce alla lista della sezione.

* * *

Con altra disposizione è stabilito che l'espressione del voto è valida anche quando il segno sia tracciato sul nome del candidato anziché sul contrassegno.

* * *

Il disegno di legge fa espresso riferimento alle disposizioni, in quanto applicabili, del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, e successive modificazioni, per tutto ciò che concerne la presentazione, l'accettazione e il deposito delle candidature, la costituzione ed il funzionamento dei seggi, le operazioni di votazione e di scrutinio, le sanzioni penali, l'obbligatorietà del voto, ecc., salvo — beninteso — le particolari norme dettate dal disegno medesimo in relazione al sistema elettorale.

* * *

Con una norma di carattere transitorio è stabilito che, nel caso in cui le elezioni per il Senato abbiano luogo contemporaneamente a quelle per la Camera dei deputati, le operazioni di votazione proseguiranno dalle ore 7 alle ore 12 del giorno successivo. In tal caso, le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e si svolgeranno ininterrottamente, con precedenza per le elezioni della Camera dei deputati.

Tenuto conto delle maggiori necessità che occorre fronteggiare in conseguenza dell'abbinamento delle consultazioni popolari, si è aumentato da 5 a 8 il numero degli scrutatori: il che permetterà d'imprimere al procedimento elettorale un ritmo più spedito e di distribuire a turno il lavoro tra i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, dato anche che non vi è soluzione di continuità tra i due scrutini.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.**DISPOSIZIONI GENERALI.****ART. 1.**

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto con le norme stabilite dalla presente legge.

Il numero dei senatori spettante a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, è determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di Statistica, come risulta dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

ART. 2.

In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori assegnati alla regione.

Le circoscrizioni dei collegi risultano dalla tabella *B* che fa parte integrante della presente legge.

ART. 3.

L'assegnazione del numero dei senatori alle singole Regioni e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle provincie, che si verifichino prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi.

Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge, tenendo presente il disposto dell'articolo 57 della Costituzione ed i risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione.

ART. 4.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Dal giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al giorno stabilito per la votazione devono decorrere almeno settanta giorni.

ART. 5.

Quando, per qualsiasi causa, escluse le ipotesi previste dall'articolo 22, il numero dei senatori si riduce di almeno un terzo nelle Regioni aventi sino a 15 collegi e di almeno un quarto nelle altre, si procede con le norme stabilite dalla presente legge, sempre che manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura, a nuove elezioni in tutti i collegi della Regione per i seggi rimasti vacanti: lo scrutinio si effettua in base alle disposizioni di cui all'articolo 20.

Se il numero dei senatori assegnati alla Regione non sia esattamente divisibile per tre o per quattro, il minimo dei seggi vacanti si determina arrotondando per eccesso il quoziente.

ART. 6.

Sono eleggibili a senatori gli elettori della Regione che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale gennaio 1948, n.

TITOLO II.

DEGLI UFFICI ELETTORALI
CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI

ART. 7.

Il tribunale nella cui giurisdizione si trovino collegi previsti dall'unità tabella B si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 8.

La Corte d'appello o il tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III.

DELLE CANDIDATURE, DEI DELEGATI,
DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI
E DEI RAPPRESENTANTI DI
GRUPPO DI CANDIDATI

ART. 9.

La candidatura è accettata per un solo collegio della regione.

La dichiarazione di accettazione deve contenere l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 12 e le designazioni di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

ART. 10.

La candidatura è presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.

ART. 11.

Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature siano state depositate in termine e nelle forme prescritte.

Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale invia all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati ammessi corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

ART. 12.

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione i candidati, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 9, debbono dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della Regione aventi lo stesso contrassegno intendono collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altri due candidati.

ART. 13.

Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:

1°) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di un collegio della Regione;

2°) verifica se i candidati abbiano presentato la dichiarazione di collegamento a' termini dell'articolo precedente; se la dichiarazione si riferisca ad almeno altri due candidati; se il collegamento sia reciproco e se i candidati collegatisi abbiano il medesimo contrassegno;

3°) ammette la candidatura di coloro che si siano collegati ai sensi del numero precedente e ne dà comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali.

ART. 14.

L'ufficio elettorale circoscrizionale riceve la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1°) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2°) comunica ai singoli candidati collegati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3°) procede, per mezzo della prefettura competente per territorio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

4°) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata dal Ministero dell'Interno le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio; sono

fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero uno.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

ART. 15.

Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale.

TITOLO IV.
DELLA VOTAZIONE

ART. 16.

All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Gli elettori di cui all'articolo del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto presidenziale gennaio 1948, n. e gli appartenenti alle forze armate ed a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

ART. 17.

Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato prescelto: il voto è valido anche se il segno è apposto sul nominativo del candidato anziché sul contrassegno.

TITOLO V.
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO
ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

ART. 18.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 7, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2º) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore alla metà più uno del numero dei votanti.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

ART. 19.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

TITOLO VI.

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ART. 20.

L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il tribunale a termini dell'articolo 8, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

1º) effettua la somma dei voti validi attribuiti a tutti i candidati nei collegi in cui non è avvenuta la proclamazione;

2º) divide tale somma per il numero dei predetti collegi più uno e stabilisce il quoziente regionale;

3º) effettua la somma dei voti validi attribuiti a ciascun gruppo di candidati collegatisi e la divide per il quoziente regionale: il risultato della divisione, esclusa l'eventuale frazione decimale, rappresenta il numero dei seggi da attribuire al gruppo dei candidati.

Qualora rimangano dei seggi vacant essi sono attribuiti ai gruppi di candidati collegatisi per i quali la divisione avrà dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, al gruppo che, nell'insieme dei collegi, ha avuto maggiori voti validi.

Se con il quoziente regionale, calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire ai vari gruppi supera quello dei seggi della Regione nei quali non è avvenuta la proclamazione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

4º) stabilisce la graduatoria dei candidati presentatisi nei collegi in cui non è avvenuta la proclamazione, in base ai voti validi loro attribuiti e nell'ambito di ciascun gruppo;

5º) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascun gruppo, candidati del gruppo stesso che, secondo la graduatoria di cui al numero precedente, hanno avuto il maggior numero di voti validi; dà notizia della proclamazione alla segreteria del Senato ed alle prefetture della Regione perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono attribuiti agli altri gruppi secondo l'ordine decrescente dei resti.

Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 18, il Presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano di età.

ART. 21.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale

sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ART. 22.

Il posto di senatore che rimanga vacante per ineleggibilità preesistente alla elezione o per morte avvenuta entro un anno dalla data della elezione, viene attribuito al candidato che nel medesimo gruppo ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA « VALLE D'AOSTA »

ART. 23.

L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

1°) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di cento e non più di 200 elettori del collegio;

2°) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, non più tardi delle ore sedici del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

ART. 24.

Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale gennaio 1948 n.

ART. 26.

Qualora le elezioni della Camera dei deputati e del Senato siano indette per il medesimo giorno, si osservano le disposizioni seguenti.

Il numero degli scrutatori previsto, per ogni sezione elettorale, dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è aumentato ad otto.

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali: gli elettori che a tale ora si trovino ancora nella sala sono ammessi a votare.

Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala a termini dell'articolo 51 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore dodici: decorsa quest'ora, nessuno può più votare.

Le operazioni di cui all'articolo 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza per quelle relative all'elezione della Camera dei deputati. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; ove non siano compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

I verbali delle operazioni per le elezioni del Senato debbono essere compilati distintamente da quelli per le elezioni della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

Ove non sia possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 51 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

ART. 27.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione depositato presso il Comune apposita annotazione mediante stampigliatura a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per le elezioni della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

ART. 28.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI SENATORIALI ALLE REGIONI

REGIONI	POPOLAZIONE	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI ASSEGNATI
Piemonte	3.485.000	17	85.000	17
Valle d'Aosta	92.000	—	—	1
Lombardia	6.298.000	31	98.000	31
Trentino-Alto Adige	689.000	3	89.000	* 6
Veneto	3.863.000	19	63.000	19
Venezia Giulia-Friuli	907.000	4	107.000	* 6
Liguria	1.506.000	7	106.000	** 8
Emilia-Romagna	3.488.000	17	88.000	17
Toscana	3.099.000	15	99.000	15
Umbria	780.000	3	180.000	* 6
Marche	1.352.000	6	152.000	** 7
Lazio	3.159.000	15	159.000	** 16
Abruzzi	1.277.000	6	77.000	6
Molise	410.000	2	10.000	2
Campania	4.175.000	20	175.000	** 21
Puglie	3.027.000	15	27.000	15
Basilicata	594.000	2	194.000	* 6
Calabria	2.006.000	10	6.000	10
Sicilia	4.356.000	21	156.000	** 22
Sardegna	1.196.000	5	196.000	** 6
	45.759.000			237

N. B. — Il riparto dei seggi è stato effettuato con riferimento alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di Statistica (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1947, tavola 9, pag. 11). Si è tenuto conto anche delle variazioni di territorio in conseguenza del Trattato di pace.

Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni cui sono stati assegnati sei seggi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 57 della Costituzione e con due asterischi le Regioni cui è stato assegnato un seggio in più, perché i resti superano i 100.000 abitanti.

Per il Molise è stata applicata la IV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione Repubblicana.

TABELLA D.

RETRO DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA C

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

.....
(data dell'elezione)

.....
(Regione)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

.....
Timbro